

ALLEGATO

«ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo di applicazione	Livelli limite (tonnellate)
78.0015	0702 00 00	Pomodori	— dal 1° ottobre al 31 maggio	260 852
78.0020			— dal 1° giugno al 30 settembre	18 281
78.0065	0707 00 05	Cetrioli	— dal 1° maggio al 31 ottobre	9 278
78.0075			— dal 1° novembre al 30 aprile	11 060
78.0085	0709 10 00	Carciofi	— dal 1° novembre al 30 giugno	90 600
78.0100	0709 90 70	Zucchine	— dal 1° gennaio al 31 dicembre	68 401
78.0110	0805 10 20	Arance	— dal 1° dicembre al 31 maggio	271 073
78.0120	0805 20 10	Clementine	— dal 1° novembre a fine febbraio	150 169
78.0130	0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi	— dal 1° novembre a fine febbraio	94 492
78.0155	0805 50 10	Limoni	— dal 1° giugno al 31 dicembre	301 899
78.0160			— dal 1° gennaio al 31 maggio	34 287
78.0170	0806 10 10	Uve da tavola	— dal 21 luglio al 20 novembre	189 604
78.0175	0808 10 80	Mele	— dal 1° gennaio al 31 agosto	922 228
78.0180			— dal 1° settembre al 31 dicembre	51 920
78.0220	0808 20 50	Pere	— dal 1° gennaio al 30 aprile	263 711
78.0235			— dal 1° luglio al 31 dicembre	33 052
78.0250	0809 10 00	Albicocche	— dal 1° giugno al 31 luglio	4 569
78.0265	0809 20 95	Ciliege, diverse dalle ciliege acide	— dal 21 maggio al 10 agosto	46 088
78.0270	0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	— dall'11 giugno al 30 settembre	17 411
78.0280	0809 40 05	Prugne	— dall'11 giugno al 30 settembre	11 155»